



Prot.int. 2023/0009598/VI.01.08

Vigone, lì 21 settembre 2023

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fase di Verifica preventiva di assoggettabilità per **VARIANTE PARZIALE N. 6 AL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI VIGONE** “Variante Parziale ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.”

Relazione dell’Organo Tecnico comunale per la VAS finalizzata all’espressione del parere di assoggettabilità

Premessa

La presente relazione riassume l’istruttoria svolta dall’Organo Tecnico comunale di Vigone che ha svolto la “Verifica di assoggettabilità” al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della variante parziale al vigente P.R.G.C. redatta ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Si richiamano di seguito i riferimenti normativi che definiscono la procedura di verifica dei possibili impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione della variante urbanistica in oggetto:

- La L.R. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. “*Tutela ed uso del suolo*” che all’art.3 bis disciplina l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica negli strumenti di pianificazione e loro varianti ed al comma 8 dell’art. 17 bis riporta testualmente: “*Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS*”;
- La L.R. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” che riporta testualmente al comma 1 dell’art.20: “*Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.*”;
- Il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” che introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi di intervento sul territorio, tra i quali si configurano gli strumenti di pianificazione urbanistica;
- La D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*” che ha approvato gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto all’articolo 3 bis, comma 8 della L.R. 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all’art. 16 bis, comma 7 e all’art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi, come previsto all’art.40, comma 8 della medesima L.R. 56/1977;

Richiamata la deliberazione G.C. n.64 del 18/05/2023 “Atto di indirizzo per avvio procedura di variante parziale al P.R.G.C. vigente della Città di Vigone ai sensi dell’art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.” con la quale è stato disposto l’avvio delle procedure di Variante parziale al P.R.G.C. del comune di Vigone inerente l’area urbanistica contraddistinta con la sigla “IN3” nelle tavole del Piano Regolatore vigente;

Acquisito il “Progetto preliminare di Variante parziale n. 6/2023” al P.R.G.C. vigente, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., dall’Arch. Giorgio Cucco con studio in Cercenasco (TO), Via Vescovo Francesco Rasino n. 1, contenente in particolare l’Elaborato 3 “Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS” della Variante Parziale n. 6 redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi indicati nell’Allegato I alla Parte II del medesimo decreto, della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e della D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”, finalizzato all’analisi ed alla valutazione delle ricadute e ripercussioni sulle caratteristiche delle componenti ambientali che potranno generarsi dall’attuazione delle previsioni urbanistiche della variante parziale;

Stabilito che, ai sensi del punto 1.2 della Deliberazione Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il comune di Vigone riveste la figura di *autorità procedente* in quanto pubblica amministrazione che elabora la variante urbanistica nonché, ai sensi del comma 7 dell’art.3 bis della L.R. 56/1977, è individuato quale *autorità competente* in quanto approva la variante urbanistica ed è dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (Organo Tecnico comunale) nominata con propria deliberazione di G.C. n.7 del 28/01/2014;

Vista la determinazione n.552/2023 del 19/09/2023, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico comunale ha nominato quali “componenti fissi” dell’O.T.C. per l’espletamento delle procedure di istruttoria e verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. i sottoelencati dipendenti del Settore Tecnico del comune di Vigone:

- Arch. VIOTTO Marco istruttore direttivo tecnico;
- Geom. BERTERO Cristian istruttore tecnico;

Visto il Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 redatto ai sensi dell’art.17, comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i., adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/07/2023, unitamente al documento tecnico di “Verifica di assoggettabilità a VAS”, redatto dal professionista incaricato, Arch. CUCCO Giorgio con studio in Cercenasco (TO);

Considerato che, in conformità all’iter procedurale definito “in maniera contestuale” al punto j.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il comune di Vigone:

- ha pubblicato sul sito internet istituzionale ed all’Albo Pretorio Informatico per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 31/07/2023 al 30/08/2023, con numero di pubblicazione 770/2023, la documentazione progettuale costituente la Variante parziale n.6, comprensiva del documento tecnico di “Verifica assoggettabilità alla VAS”;
- ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- ha inviato, con nota Prot. n. 8120 del 31/07/2023, la suddetta documentazione ai sotto elencati soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere ai sensi del comma 2 dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - ✓ Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate;
 - ✓ Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA;
 - ✓ A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione;
 - ✓ A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ✓ Ministero della cultura (MIC) – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

Contenuti della variante

La variante urbanistica, redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. denominata Variante parziale n.6/2023, è stata predisposta per individuare sul territorio comunale delle aree ed edifici

idonei ad accogliere strutture per il commiato di cui alla L.R. 20/2007 nonché “case funerarie” pubbliche o private nel rispetto delle norme Regionali e statali vigenti (D.P.R. 37 DEL 14/01/1997 - D.G.R. 13-7014 DEL 13/01/2014 - D.P.G.R. 7/R DEL 08/08/2012 - L.R. 15 DEL 03/08/2011 – L.R. 20/2007 - D.C.R. 61-10542 del 17 marzo 2015). Nello specifico la Variante individua come idonea l’area urbanistica IE.3 – *Aree per impianti produttivi e commerciali esistenti e confermati*, ubicata in ambito urbanizzato nella parte settentrionale del capoluogo (Via Arrigo Boito) in cui insiste un ex-fabbricato artigianale oggetto di futura ristrutturazione per parziale adeguamento alla destinazione d’uso “casa funeraria” in progetto.

Pareri frutto della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale

In ossequio all’iter di formazione della variante allo strumento urbanistico, avviato dal comune di Vigone ai sensi della vigente normativa statale e regionale, la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS ha previsto l’analisi delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si riassumono nei punti seguenti e si allegano alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale:

- **Regione Piemonte** - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ***non ha fatto pervenire alcun parere*** in merito alla richiesta;
- **Città Metropolitana di Torino**, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA, con nota Prot. n. 00112245/2023 del 09/08/2023 acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0008482 del 10/08/2023, ha rilasciato il seguente parere: ***“si ritiene che la Variante Parziale in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali”***, formulando le seguenti raccomandazioni e precisazioni volte a perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie:
 - 1) Gestione delle acque meteoriche: [...] *vista la bassa soggiacenza della falda (2-3 m dal piano campagna) si richiede che in fase di progettazione degli interventi venga analizzata l’escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno. [...] Qualora le condizioni del suolo e del sottosuolo non siano tali da permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si consiglia di prevedere l’immissione diretta delle acque meteoriche che non si potranno recuperare nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l’attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico. Si raccomanda comunque di prevedere prioritariamente sistemi di raccolta e recupero dell’acqua meteorica delle coperture per usi connessi agli impianti tecnologici e/o ai fini irrigui delle nuove aree verdi e delle nuove piantumazioni.*
 - 2) Collegamenti a fognatura ed acquedotto: *Si ricorda che è altresì necessario verificare con il soggetto gestore l’adeguatezza della rete fognaria e dell’acquedotto relativamente all’aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività.*
 - 3) Ecosostenibilità: [...] *si suggerisce di inserire nelle norme di attuazione specifiche per l’area IE.3 le indicazioni da seguire nella progettazione della ristrutturazione del fabbricato esistente in merito:*
 - *all’impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell’edificio ottimizzando l’isolamento termico degli interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;*
 - *all’utilizzo di tecnologie di approvvigionamento energetico volte a perseguire l’obiettivo di efficienza energetica e di contenimento del consumo delle risorse privilegiando soluzioni ecocompatibili e di valorizzazione ambientale [...];*
 - *al ricorso a sistemi di razionalizzazione dei consumi energetici [...];*
- **A.R.P.A. Piemonte** – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota Prot. n. 00078642/2023 del 30/08/2023, acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0009010 del 30/08/2023, ha fornito ***“il proprio contributo in qualità di soggetto con competenze in materia ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016”*** esprimendo le seguenti considerazioni a seguito dell’esame della documentazione pervenuta, effettuata sulla base dei criteri di cui all’Allegato I, Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. [...]:

- 1) Si suggerisce di prevedere indicazioni specifiche per la stesura del progetto di ristrutturazione dell'edificio, al fine di garantire gli standard minimi urbanistici richiesti.
 - 2) Al fine di garantire, oltre alla corretta gestione dei reflui, l'invarianza idraulica a seguito della trasformazione, si ritiene che l'attuatore dell'intervento dovrà anche garantire:
 - l'allacciamento alla fognatura comunale per il recapito delle acque reflue;
 - la minimizzazione delle aree impermeabili realizzata, ad esempio, attraverso la posa di pavimentazione drenante e/o di aree a verde nelle aree scoperte di proprietà;
 - la realizzazione di vasche per la laminazione ed il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture [...];
 - 3) Si ritiene necessario, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, prevedere:
 - la realizzazione di involucri con ridotte esigenze energetiche (edifici NZEB), così come indicato dall'art. 4 bis del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e s.m.i.;
 - Il ricorso alle quote minime di energie rinnovabili per l'alimentazione dei sistemi di climatizzazione e delle utenze elettriche previste dal D.Lgs. n. 199/2021;
 - L'utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo e dell'illuminazione naturale [...].
- **A.S.L. To3** – Servizio Igiene e Sanità Pubblica non ha fatto pervenire alcun parere in merito alla richiesta;
- **Ministero della cultura** – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota Prot. n. 17569/2023 del 31/08/2023 acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0009059 del 01/09/2023, ha rilasciato il seguente parere: ***“questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che le modifiche al P.R.G.C. in oggetto, così come presentate, non producano significativi effetti sul contesto in esame, escludendo la necessità di assoggettare alla procedura di VAS la Variante urbanistica in oggetto”;***

Valutazione dell'Organo Tecnico comunale

L'Organo Tecnico comunale:

Considerato il buon livello di dettaglio del documento tecnico di *“Verifica di assoggettabilità a VAS”* in relazione all'approfondimento dei criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi indicati nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

Visti i pareri, le prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli enti competenti in materia ambientale ai sensi del punto 1.3 *“Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale”* della D.G.R. n. 252977 del 29/02/2016 ed in particolare i contributi di:

- **Città Metropolitana di Torino**, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA;
- **A.R.P.A. Piemonte** – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione;
- **Ministero della cultura** – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

Preso atto:

- che la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate e l'A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'uopo consultate, non hanno espresso parere in merito nei tempi e modi stabiliti dalla procedura indicata nella deliberazione della G.R. 29 febbraio 2016, n.25-2977;
- che l'area urbanistica oggetto della presente variante parziale non ricade in ambito tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e non sono presenti immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del citato *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Verificata la coerenza con la pianificazione territoriale sovraordinata ed in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che la natura puntuale, l'estensione e l'ubicazione in area comunale già antropizzata degli interventi previsti in variante portano a ritenere che non vi siano effetti ambientali rilevanti correlati alla

modifica della destinazione urbanistica dell'area ed alla successiva realizzazione dell'intervento edilizio di ristrutturazione con cambio destinazione d'uso parziale del fabbricato artigianale esistente;

Propone di recepire nelle prescrizioni specifiche dell'area normativa IE.3 le seguenti raccomandazioni non prescrittive:

- 1) Gestione delle acque meteoriche: vista la bassa soggiacenza della falda (2-3 m dal piano campagna) si richiede che in fase di progettazione degli interventi venga analizzata l'escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno. Qualora le condizioni del suolo e del sottosuolo non siano tali da permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si consiglia di prevedere l'immissione diretta delle acque meteoriche che non si potranno recuperare nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l'attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico. Si raccomanda di valutare la possibilità di installare sistemi di raccolta e recupero dell'acqua meteorica delle coperture per usi connessi agli impianti tecnologici e/o ai fini irrigui delle nuove aree verdi;
- 2) Collegamenti a fognatura ed acquedotto: in fase di progettazione dovrà essere verificata l'adeguatezza della rete fognaria e dell'acquedotto considerando l'aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività;
- 3) Ecosostenibilità: si riportano alcune indicazioni da seguire per la ristrutturazione del fabbricato esistente:
 - impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell'edificio ottimizzando l'isolamento termico degli interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
 - utilizzo di sistemi tecnologici per lo sfruttamento di energie rinnovabili ed installazione di impianti tecnologici ad elevata efficienza che riducano sensibilmente i consumi energetici dell'immobile;
 - installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo.

Conclusioni

Tutto ciò premesso l'Organo Tecnico comunale, in relazione alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del comune di Vigone, con riferimento ai disposti della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla luce delle analisi, delle informazioni, delle motivazioni, degli obiettivi e dei dati illustrati nel documento tecnico di "Verifica di assoggettabilità a VAS", oltre che dei pareri consultivi acquisiti dagli enti con competenza ambientale, allegati e facenti parte integrante della presente relazione, **ritiene che non esistano criticità ambientali tali da rendere necessaria l'assoggettabilità della Variante parziale in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, in quanto ritiene che le previsioni in essa contenute generino effetti non rilevanti sul sistema ambientale e territoriale di riferimento, comunque ulteriormente attenuabili introducendo nel corpo normativo dell'area di P.R.G.C. "IE.3" le raccomandazioni non prescrittive meglio specificate nei sopradescritti pareri ambientali.

Allegati:

- pareri pervenuti dagli enti con competenza ambientale;
- verifica preventiva di assoggettabilità a VAS redatta dall'architetto CUCCO Giorgio;

L'Istruttore tecnico direttivo dell'O.T.C. per la VAS

Arch. VIOTTO Marco

Documento originale firmato digitalmente

L'Istruttore tecnico dell'O.T.C. per la VAS

Geom. BERTERO Cristian

Documento originale firmato digitalmente